



COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE	PROVINCIA DI ISERNIA
GEMELLATO CON LA CITTA' DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA	
C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00069890945 – Tel-Fax 0865-57135	

COPIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO VIGILANZA

N. 12 DEL 22-02-2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA, DETENZIONE E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 3.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CETRONE BERNARDO

CIG: Z7135537FD
CODICE UNIVOCO: UFKAZ7

VISTO il nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

PRESO ATTO che il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, all'art. 217, comma 1, lett. u), ha abrogato il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- VISTO l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che "I contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";
- PRESO ATTO:
 - che l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano il parametro prezzo – qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;
 - che l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo che: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti";
- VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che le amministrazioni statali centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di all'art. 11, comma 5, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4/4/2002, n. 101;
- VISTO il comma 502 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n. 208, che, modificando l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296 prevede la soglia minima di 1000,00 euro per l'obbligo di acquisto di beni e servizi facendo ricorso al mercato elettronico;

VISTO l'art. 36, comma 2 lett.a), del suddetto Codice, che prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture, in caso di importi inferiori a 40.000,00 euro o per i lavori in amministrazione diretta, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salvo la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;

- VISTO il comma 501 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n.208, che, modificando l'art. 23-ter, comma 3, del Decreto Legge 24/6/2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11/8/2014, n.114, stabilisce che anche i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni;

VISTO l'art. 40 del Codice Appalti che stabilisce l'obbligo, a partire dal 18 ottobre 2018, delle procedure elettroniche nelle gare di appalto per le Amministrazioni aggiudicatrici;

VISTO l'art. 52 del Codice Appalti che stabilisce le ipotesi derogatorie per ricorrere all'uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nelle gare di appalto;

VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 30/10/2018, con il quale è stato chiarito che per gli acquisti infra 1.000 euro, permane la possibilità di procedere senza acquisizione di comunicazioni telematiche;

VISTO l'art. 37, comma 2, del Codice Appalti che prevede la possibilità, per tutte le stazioni appaltanti, in caso di indisponibilità di strumenti telematici di negoziazione, di ricorrere agli affidamenti con procedure ordinarie;

- VISTO l'art. 1, comma 130, della legge di Bilancio 2019, che modificando ulteriormente l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o

superiore a 5.000 euro ed al di sotto della soglia comunitaria, le amministrazioni statali centrali e periferiche dello stato sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTO l'art. 23, comma 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

PRESO ATTO che, alla luce del disposto dell'art. 1, comma 130, della legge di Bilancio 2019, l'obbligo di utilizzare le comunicazioni elettroniche di cui all'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, può non applicarsi negli affidamenti sotto i 5.000 euro;

DATO ATTO che l'Ente si è dotato di una piattaforma di e-procurement ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione delle gara;

PRESO ATTO;

- che la Regione Molise, con la Legge n. 7 del 4/3/2005, ha stabilito nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina;

- che l'art. 4 (competenze dei Comuni), comma 1, lett. d. della suddetta legge, stabilisce che i Comuni provvedono, anche attraverso stipula di convenzione con i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 9 (associazioni di volontariato che hanno per scopo statutario la protezione degli animali e/o privati, anche in forma associata o cooperativa, o con le Aziende Sanitarie Locali, alla gestione dei canili comunali;

- che il Regolamento di attuazione della stessa Legge, n. 1 del 21 marzo 2006, stabilisce che i costi e la gestione del servizio di cattura dei cani vaganti con personale tecnico adeguatamente formato e dotato di mezzi idonei, nonché le spese per l'applicazione dei microchip e sanitarie in genere per il periodo di permanenza nel canile sanitario, oltre alle spese per la vigilanza dei canili e per la gestione degli affidi, sono a carico dell'A.S.Re.M., mentre i costi di mantenimento dei cani nei canili comunali o sanitari sono a carico dei Comuni;

VISTA la propria determinazione n. 29 del 4/11/2014, con la quale è stata stipulata apposita convenzione per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale, per la durata di anni 1, con la SIAC srl con sede in C.da Sant'Anna, 15 a Frosolone (IS) P.I. 00321030942;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 11 della convenzione sottoscritta, la durata della stessa è stata tacitamente rinnovata, fino ad oggi, mantenendo gli stessi costi iniziali;

RITENUTO di dover provvedere ad adottare un nuovo provvedimento di affidamento del servizio di cui trattasi;

CONSIDERATO:

- che, l'attuale affidatario del servizio, S.I.A.C. s.r.l. con sede in C.da S. Anna, 15 a Frosolone (IS), si impegna fattivamente al fine dell'adozione dei cani custoditi presso la propria struttura;
- che, in particolare, ben 2 cani catturati sul territorio comunale e custoditi presso la struttura S.I.A.C. s.r.l., sono stati adottati;
- che, attualmente sono custoditi presso la struttura S.I.A.C., n. 2 cani randagi catturati sul territorio comunale;
- che la S.I.A.C. s.r.l. è in possesso delle certificazioni ISO 9001 ed ISO 14001;
- che la S.I.A.C. s.r.l. attualmente svolge il servizio di cattura dei cani randagi per conto del Servizio Veterinario dell'A.S.Re.M.;

DATO ATTO che con nota prot. n. 617/2022 del 19/02/2022, è stata richiesta alla S.I.A.C. s.r.l. la disponibilità a continuare a svolgere il servizio di custodia e detenzione dei cani randagi catturati sul territorio comunale, alle condizioni attualmente in essere e stabilite nell'ormai lontano anno 2014;

VISTA la risposta della S.I.A.C. s.r.l., prot. n. 125 del 21/02/2022, acquisita al protocollo dell'Ente in data 21/02/2022 al n. 635/2022, con la quale è stata comunicata la disponibilità al prolungamento dell'incarico del servizio di custodia detenzione dei cani randagi catturati sul territorio comunale di Longano, alle condizioni tutte attualmente in essere;

- ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 4 datato 03/01/2020 prot. n. 24/2020 di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell'Area-Unità Organizzativa IV, adottato ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;
- DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile per carenza di idoneo personale adibito al settore di appartenenza da destinare all'incarico;
- ATTESTATA l'insussistenza di motivi di conflitto d'interesse in relazione alle disposizioni degli artt. 6, 7, 13 e 14 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016;
- VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488;
- VISTO l'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 25/12/2014, n. 190 (split payment);
- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010;
- VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012;
- VISTO il Regolamento Comunale per l'Esecuzione in Economia di Lavori, Beni e Servizi;
- VISTO il Vigente Statuto Comunale;
- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa;
- di procedere all'affidamento del servizio di ricovero, custodia e detenzione dei cani randagi catturati sul territorio comunale, alla ditta SIAC srl con sede in C.da Sant'Anna, 15 a Frosolone (IS) P.I. 00321030942, alle condizioni tutte attualmente in essere, compreso il corrispettivo giornaliero pari ad € 3,00 (tre/00) oltre Iva per ogni animale custodito, per la durata di anni 3, con decorrenza dalla data della presente;
- di approvare l'allegato schema di convenzione che regola lo svolgimento del servizio, che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
- di impegnare, a tal fine, la somma di € 3.000,00 con imputazione alla missione n. n. 9.02.1.103 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) dei Bilanci per gli Esercizi 2022, 2023, 2024;
- di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
- di dare atto, altresì, che il responsabile del presente procedimento è Bernardo Cetrone Responsabile dell'Area – Posizione Organizzativa IV – e-mail pm.longano.it P.E.C. comune.longano.it, tel. 0865-57135 – fax 0865-57113;
- di pubblicare la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per la durata di 15 giorni;
- di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO, CUSTODIA E DETENZIONE DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LONGANO

Il giornodel mese didell'anno

Nella sede municipale del Comune di LONGANO, sono comparsi i sigg.:

- 1 - nato a il
in rappresentanza del Comune di Longano, C.F.
in qualità di;
- 2 - nato a il
in rappresentanza della Ditta S.I.A.C. s.r.l., con sede in C.da S. Anna del Comune di

Frosolone (IS) C.F./P. Iva

in qualità di

I predetti, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Vigilanza del Comune di Longano n. del, convengono e stipulano con la seguente scrittura privata quanto segue:

ART. 1

L'affidamento ha per oggetto il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio del Comune di Longano;

ART. 2

Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, sia regionale che nazionale;

Il canile sanitario/rifugio ove verrà effettuato il ricovero, dovrà essere conforme alle direttive e disposizioni CEE;

ART. 3

I cani catturati saranno custoditi e mantenuti nel canile fino:

- a) a quando i legittimi proprietari non li avranno reclamati e ritirati, previo pagamento delle spese di custodia;
- b) a quando non saranno adottati da privati che ne abbiano fatto richiesta, a norma delle vigenti leggi in materia;
- c) alla scadenza del servizio;

Quando non ostanto misure sanitarie, il riscatto dell'animale catturato da parte del proprietario potrà avvenire:

- 1 – previo riconoscimento del cane e presentazione di attestati di proprietà;
- 2 – previa dichiarazione rilasciata dal proprietario del cane accompagnata da documento di riconoscimento e codice fiscale;
- 3 – previo pagamento della retta giornaliera, che dovrà essere effettuato direttamente al Comune interessato, in misura pari al prodotto della predetta retta per le effettive giornate di custodia e mantenimento del cane;

ART. 4

I cani catturati e non riscattati dai legittimi proprietari entro 60(sessanta) giorni dalla cattura, quando non ostanto motivi sanitari, possono essere ceduti a privati richiedenti, previa autorizzazione del Servizio Sanitario dell' A.S.Re.M. competente; l'avvenuta cessione dovrà essere riportata nel registro di cui al successivo art. 9, nello stesso giorno in cui avviene e della stessa dovrà essere data contestuale comunicazione al Comune;

ART. 5

Quando vengono catturati cani (vaganti o sprovvisti di qualsiasi elemento di identificazione) morsicatori di persone o animali, oppure cani che presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabbica, si applicano le norme stabilite dal vigente regolamento di Polizia Veterinaria ed il periodo di osservazione e di isolamento e l'eventuale abbattimento, avverranno presso il canile;

ART. 6

I cani malati o sospettati tali, devono essere tenuti separati in appositi locali chiusi del canile. I cani di sesso differente devono essere separati al fine di evitare la riproduzione incontrollata;

ART. 7

I cani affidati in custodia devono essere annotati in apposito registro di carico e scarico, al fine di agevolare qualsiasi controllo dal parte del Comune e del Servizio Veterinario dell'A.S.Re.M;

ART. 8

I cani custoditi nel canile devono essere alimentati con razioni di cibo bilanciate e somministrate in quantità tali da assicurare il mantenimento dei cani in buona salute;

ART. 9

Le deiezioni solide e liquide dei cani custoditi nel canile devono essere rimosse giornalmente;

ART. 10

Il corrispettivo giornaliero corrisposto, pari ad € 3,00 (tre) oltre Iva per ogni singolo cane, verrà pagato in ratei mensili, a presentazione di relativa fattura;

ART. 11

La durata della presente convenzione è fissata in anni 3 (tre) a partire dalla data della determinazione di affidamento del servizio, salvo disdetta da una delle parti, che dovrà essere trasmessa alla controparte almeno 60 giorni prima;

ART. 12

Sono a carico della Ditta affidataria del servizio tutti gli oneri, spese, imposte e tasse di qualsiasi natura, comprese tutte le spese di contratto, se dovute;

ART. 13

Il Comune ha possibilità di effettuare controlli relativi ai cani catturati sul proprio territorio, all'interno del canile, una volta al mese, previa preventiva richiesta da effettuarsi almeno 24 ore prima;

ART. 14

Qualsiasi inadempienza rispetto a quanto convenuto nella presente scrittura, può determinare la risoluzione dell'affidamento dello svolgimento del servizio;

ART. 15

Le contestazioni sull'oggetto delle prestazioni da eseguirsi saranno definite in sede giurisdizionale;

PER IL COMUNE

PER LA DITTA S.I.A.C. s.r.l.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO CETRONE BERNARDO

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Longano lì 22-02-2022

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Longano lì 22-02-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CETRONE BERNARDO